FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE PUGLIA

DELEGAZIONE REGIONALE CALCIO A CINQUE

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960 - NUMERO VERDE 800 445052
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713 - SITO INTERNET : www.lnd.it - www.lndpuglia.it

Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato Ufficiale N° 77 del 6 Giugno 2019

COMUNICAZIONI

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.

1.1. (STRALCIO NOTA DELLA SEGRETERIA FEDERALE DEL 24 MAGGIO 2019)

Oggetto: Decisione del Tribunale Antidoping.

Per opportuna informazione e per quanto di competenza, si rende nota la decisione del Tribunale Nazionale Antidoping del CONI – Prima Sezione - assunta, in data 23 Maggio 2019, nei confronti del Sig. Maurizio RADI (soggetto non tesserato). Con detta decisione è stata inflitta al Sig. RADI la sanzione della inibizione per anni 8 (otto) a decorrere dal 23 Maggio 2019 e con scadenza al 22/5/2027.

1.2. (STRALCIO NOTA DELLA SEGRETERIA FEDERALE DEL 24 MAGGIO 2019)

Oggetto: Decisione del Tribunale Antidoping.

Per opportuna informazione e per quanto di competenza, si rende nota la decisione del Tribunale Nazionale Antidoping del CONI – Prima Sezione - assunta, in data 23 Maggio 2019, nei confronti del Sig. Thomas PICCININ (soggetto non tesserato). Con detta decisione è stata inflitta al Sig. PICCININ la sanzione della inibizione per anni 4 (quattro) a decorrere dal 23 Maggio 2019 e con scadenza al 22/5/2023.

1.3. (STRALCIO NOTA DELLA SEGRETERIA FEDERALE DEL 24 MAGGIO 2019)

Oggetto: Decisione del Tribunale Antidoping.

Per opportuna informazione e per quanto di competenza, si rende nota la decisione del Tribunale Nazionale Antidoping del CONI – Prima Sezione - assunta, in data 23 Maggio 2019, nei confronti del Sig. Corradino Maria CORRADI (soggetto non tesserato). Con detta decisione è stata inflitta al Sig. CORRADI la sanzione della inibizione per anni 4 (quattro) a decorrere dal 23 Maggio 2019 e con scadenza al 22/5/2023.

1.4. (STRALCIO NOTA DELLA SEGRETERIA FEDERALE DEL 27 MAGGIO 2019)

Oggetto: Decisione del Tribunale Antidoping.

Per opportuna informazione e per quanto di competenza, si rende nota la decisione del Tribunale Nazionale Antidoping del CONI – Prima Sezione - assunta, in data 27 Maggio 2019, nei confronti del Sig. Alessandro PELLACANI (soggetto non tesserato). Con detta decisione è stata inflitta al Sig. PELLACANI la sanzione della inibizione per anni 4 (quattro) a decorrere dal 27 Maggio 2019 e con scadenza al 26/5/2023.

1.5. (STRALCIO NOTA DELLA SEGRETERIA FEDERALE DEL 27 MAGGIO 2019)

Oggetto: Decisione del Tribunale Antidoping.

Per opportuna informazione e per quanto di competenza, si rende nota la decisione del Tribunale Nazionale Antidoping del CONI – Prima Sezione - assunta, in data 27 Maggio 2019, nei confronti del Sig. Marco OLIVIERI (soggetto non tesserato). Con detta decisione è stata inflitta al Sig. OLIVIERI la sanzione della inibizione per anni 4 (quattro) a decorrere dal 27 Maggio 2019 e con scadenza al 26/5/2023.

1.6. (STRALCIO NOTA DELLA SEGRETERIA FEDERALE DEL 27 MAGGIO 2019)

Oggetto: Decisione del Tribunale Antidoping.

Per opportuna informazione e per quanto di competenza, si rende nota la decisione del Tribunale Nazionale Antidoping del CONI – Prima Sezione - assunta, in data 27 Maggio 2019, nei confronti del Sig. Igor BRICHESE (soggetto non tesserato). Con detta decisione è stata inflitta al Sig. BRICHESE la sanzione della inibizione per anni 4 (quattro) a decorrere dal 27 Maggio 2019 e con scadenza al 26/5/2023.

1.7. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 135/A DEL 30 MAGGIO 2019)

Oggetto: modifica artt. 39, 40, 40 *quater*, 40 *quinquies*, 63, e 103 *bis* delle N.O.I.F..

In allegato al presente si pubblica il Comunicato Ufficiale n. 135/A della F.I.G.C. inerente l'oggetto.

1.8. (STRALCIO NOTA DELLA SEGRETERIA FEDERALE DEL 30 MAGGIO 2019)

OGGETTO: RICHIESTA DEROGA ART. 72, N.O.I.F. - "TENUTA DI GIOCO DEI CALCIATORI"

Si comunica che il Consiglio Federale nella riunione del 30 Maggio 2019, vista l'istanza della Lega Nazionale Dilettanti in data 28 Maggio 2019, di deroga all'art. 72 delle N.O.I.F., in materia di "tenuta di gioco dei calciatori", si è espresso favorevolmente all'accoglimento della deroga all'art. 72 delle NOIF, al fine di consentire ai calciatori partecipanti ai Campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali, nonché dei Campionati giovanili juniores organizzati alla Lega Nazionale Dilettanti, ad indossare, per tutta la durata della stagione sportiva 2019/2020, una maglia recante sempre lo stesso numero (non necessariamente progressivo) senza personalizzazione col cognome del calciatore che la indossa.

1.9. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 254/AA DEL 31 MAGGIO 2019)

− Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 718 pfi 18/19 adottato nei confronti del Sig. Vincenzo PULPITO avente ad oggetto la seguente condotta:

VINCENZO PULPITO, Dirigente Accompagnatore tesserato per la società A.S.D. Ostuni 1945, in violazione dell'art. 1 bis, comma 5, del Codice di Giustizia Sportivo, per avere apposto la firma apocrifa del calciatore sig. Burdo Carlo su una lettera - denuncia inviata alla Procura Federale F.I.G.C. in data 15/09/2018 da questa ricevuta il 24/09/2018 (prot. 2861) contenenti ipotesi violative della normativa federale da parte di tesserati della società A.S.D. Ostuni 1945

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Vincenzo PULPITO;

− vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 40 giorni di inibizione per il Sig. Vincenzo PULPITO, da scontare con effetto immediato;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

2. COMUNICAZIONI L.N.D.

Nessuna comunicazione

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO

LIMITE DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ, ALLE GARE DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI, COPPA ITALIA (FASE REGIONALE) E COPPA PUGLIA S.S. 2019 - 2020

Per conoscenza e la stretta osservanza da parte delle Società interessate, si riporta, qui di seguito, la deliberazione del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia, relativa ai limiti di partecipazione dei calciatori, in relazione all'età, alle gare dei Campionati Regionali, Provinciali, Coppa Italia (Fase Regionale) e Coppa Puglia, stagione sportiva 2019/2020.
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia - Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione del 6 Maggio 2019, preso atto delle disposizioni a suo tempo emanate dalla L.N.D. (Comunicato Ufficiale N. 123 del 23/12/2013 della L.N.D.), allo scopo di assicurare continuità alla politica dei giovani, da tempo intrapresa dalle Società in quanto ritenuta unica ed inesauribile fonte di risorse ed incentivi per l'economia gestionale del calcio dilettantistico, vista la facoltà concessa dalla L.N.D., alla unanimità ha deliberato di proporre alla L.N.D. i sottolencati obblighi di partecipazione dei calciatori in relazione all'età.

OBBLIGHI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ

Pertanto nelle gare dell'attività ufficiale, Stagione Sportiva 2019/2020, le Società partecipanti ai Campionati Regionali di

ECCELLENZA, PROMOZIONE, PLAY-OFF E PLAY-OUT DI COMPETENZA, COPPA ITALIA (FASE REGIONALE)

hanno l'obbligo di impiegare, sin dall'inizio e per l'intera durata delle gare stesse e, quindi, anche nei casi di sostituzioni successive:

ALMENO DUE CALCIATORI NATI DAL 1° GENNAIO 2000 IN POI ED ALMENO UN CALCIATORE NATO DAL 1° GENNAIO 2001 IN POI.

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano già state effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortuni dei succitati calciatori nati dal 1° Gennaio 2000 e 1° Gennaio 2001.
Si precisa che l'inosservanza delle succitate disposizioni, da parte delle Società interessate sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista **dall'art. 17** - **comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva.**

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA, SECONDA CATEGORIA, PLAY-OFF E PLAY-OUT DI COMPETENZA E COPPA PUGLIA

Hanno l'obbligo di impiegare, sin dall'inizio e per l'intera durata delle gare stesse e, quindi, anche nei casi di sostituzioni successive:

UN CALCIATORE NATO DAL 1° GENNAIO 1999 IN POI

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano già state effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortuni dei succitati calciatori nati dal 1° Gennaio 1999.
Si precisa che l'inosservanza delle succitate disposizioni, da parte delle Società interessate sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista **dall'art. 17** - **comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva.**

CAMPIONATI PROVINCIALI DI 3ª CATEGORIA E PLAY-OFF DI COMPETENZA

Nessun obbligo di impiego giovani calciatori.

RIEPILOGO OBBLIGHI IMPIEGO GIOVANI CALCIATORI

ECCELLENZA	2 2000	1 2001
PROMOZIONE	2 2000	1 2001
COPPA ITALIA (Fase Regionale)	2 2000	1 2001
PRIMA CATEGORIA	1 1999	
SECONDA CATEGORIA	1 1999	
COPPA PUGLIA	1 1999	
TERZA CATEGORIA	NESSUN OBBLIGO	

Inoltre, in ottemperanza alle vigenti disposizioni regolamentari si rammenta alle Società che possono prendere parte alle gare dei Campionati Regionali di Eccellenza, Promozione, 1ª - 2ª categoria, Campionato Provinciale di 3ª categoria, Play-Off, Play-Out, Coppa Italia Dilettanti (Fase Regionale) e Coppa Puglia, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2019/2020 che **abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età** nel rispetto delle condizioni previste dall'Art. 34 comma 3 delle N.O.I.F.

3.2. SEGRETERIA

3.2.1. BENEMERENZE DELLA L.N.D. – STAGIONE SPORTIVA 2018-2019

Si comunica che il Presidente della L.N.D., Sen. Cosimo Sibilia, su segnalazione effettuata dal Consiglio Direttivo di questo Comitato Regionale e dall'apposita Commissione Nazionale, ha provveduto ad attribuire il "Premio di Benemerenza" ai sottoelencati Dirigenti Federali, di Società e Società Sportive:

DIRIGENTE FEDERALE CON OLTRE 20 ANNI DI ATTIVITA'

1) LAMIA CAPUTO PIERPAOLO Segretario Delegazione Provinciale Bat

DIRIGENTE DI SOCIETA' CON OLTRE 20 ANNI DI ATTIVITA'

1) DE GIROLAMO GIROLAMO Presidente A.S.D. Azzurri Conversano
2) GIANNOCCARO DOMENICO Vice Presidente Cedas Avio Brindisi
3) SABATELLI GIUSEPPE Consigliere A.S.D. Noci Azzurri 2006
4) CAMPA BENIAMINO Dirigente e istruttore ASD Sanarica
5) MILONE GIOVANNI Dirigente accompagnatore Ars et Labor Grottaglie

Ai Dirigenti destinatari del Premio di Benemerenza il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia esprime le più vive congratulazioni per l'ambita benemerenza che costituisce il meritato

riconoscimento per i molti anni dedicati nelle varie attività svolte con fattiva operosità e disinteressata passione sportiva a favore del calcio dilettantistico pugliese.

La cerimonia di consegna delle Benemerenze si svolgerà Sabato 22 giugno 2019, alle ore 11,00 presso l'Hotel Holiday Inn Rome Eur Parco dei Medici, in Viale Castello della Magliana,65 – ROMA Tel. 06/65581 alla presenza delle massime autorità della F.I.G.C. e della Lega Nazionale Dilettanti.

I Signori Delegati Provinciali e Distrettuali della L.N.D. sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i propri Comunicati Ufficiali.

3.2.2. GUIDA AL DECRETO FISCALE CURATA DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Oggetto: Comunicazione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

In allegato al presente Comunicato Ufficiale si pubblicano le Circolari e la Guida al Decreto per le disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria.

3.2.3. SVINCOLI PER ACCORDO ART. 108 DELLE N.O.I.F.

Si ritiene utile ricordare che Sabato **15 Giugno 2019** è il termine ultimo per la spedizione dei moduli di Svincolo per Accordo secondo l'Art. 108 delle N.O.I.F..
Tale scadenza si è resa necessaria per motivi tecnici legati alle operazioni di chiusura di fine stagione dei dati contenuti negli archivi informatici del Tesseramento per predisporne l'organizzazione e l'apertura di quelli nuovi, disponibili a partire dal 1° Luglio 2019 .

3.2.4. DURATA DEL VINCOLO DI TESSERAMENTO E SVINCOLO PER DECADENZA STRALCIO ART. 32 BIS DELLE N.O.I.F.

Si ricorda che i calciatori che hanno compiuto il 25° anno di età alla data del 30/6/2019 possono richiedere lo svincolo in base all'art. 32 bis delle N.O.I.F. (modulo scaricabile dal sito www.lndpuglia.it nella sezione modulistica) nel periodo conpreso tra il **15 Giugno e il 15 Luglio,** comunicando tale richiesta contestualmente alla società di appartenenza e a questo Comitato Regionale tramite raccomandata.

VADEMECUM PER SVINCOLI

TIPO DI SVINCOLO		CHI LO RICHIEDE	SCADENZA
ART. 32 BIS N.O.I.F.	Svincolo per decadenza del tesseramento età minima 25 anni nati entro il 30/6/1994	Calciatore	Dal 15 Giugno 2019 al 15 Luglio 2019
ART. 107 N.O.I.F.	Svincolo per rinuncia della società	Società	Dal 1° al 15 Luglio 2019

ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

COMUNICATO UFFICIALE N. 1
F.I.G.C. – S.G.S.
CAMPI ESTIVI E OPEN DAY

Stralcio del Comunicato Ufficiale n. 1 F.I.G.C. – S.G.S relativo a Attività promozionali organizzate dalle società, alle quali le stesse sono pregate di attenersi.

NUOVO

10. ATTIVITA' PROMOZIONALI ORGANIZZATE DALLE SOCIETA'

10.1 CENTRI ESTIVI

Le società affiliate alla FIGC possono autonomamente organizzare Centri Estivi le cui finalità e relative attività siano in linea con i principi dell'Attività Giovanile e Scolastica.
Non è pertanto consentito che i Centri Estivi abbiano finalità di Selezione di giovani calciatori/calciatrici.

A tal fine le società sono tenute a darne comunicazione al Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente, indicando luogo, periodo e tipologia del Centro organizzato.

A tal proposito si ricorda anche che, come da Circolare FIFA del 23 Ottobre 2013, le società che intendano organizzare Centri Estivi all'estero sono tenute a dare informazioni alla propria Federazione di appartenenza ed alla Federazione Calcistica del paese in cui si svolge il Centro, comunicando luogo, date e periodo di svolgimento e tipologia di Centro che il club ha intenzione di organizzare.
Ciascuna delle Federazioni coinvolte potrà chiedere ulteriori specifiche informazioni.

In merito all'organizzazione dei Centri Estivi, si precisa quanto segue:

1) I giovani calciatori potranno partecipare alle attività dei Centri Estivi organizzati da società diversa da quella di appartenenza, a condizione che quest'ultima autorizzi tale partecipazione.

2) La società organizzatrice dovrà garantire idonea copertura assicurativa a favore dei giovani che risultano tesserati per altre società o che non sono tesserati per alcuna società.

3) Le disposizioni federali che regolano l'attività dei Tecnici escludono che gli stessi possano svolgere detto ruolo per più di una società e pertanto essi possono essere coinvolti in tali iniziative soltanto a nome delle società per le quali sono tesserati.

10.2 OPEN DAY

Il cosiddetto OPEN DAY è un evento organizzato da una società al fine di promuovere la propria attività e favorire la conoscenza del proprio club, della propria struttura e della propria organizzazione, oltre che del proprio staff.

Qualora una Società abbia intenzione di organizzare uno o più OPEN DAY, è tenuto a darne comunicazione al Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente, indicando luogo, periodo e tipologia dell'evento organizzato.

Considerando il carattere puramente promozionale degli "OPEN DAY", si precisa che in occasione di tali attività le società possono coinvolgere esclusivamente giovani non tesserati/e per altre società affiliate alla FIGC.

In tali occasioni il Club organizzatore deve pertanto prevedere la copertura assicurativa dell'evento e dei partecipanti.

ORARI AL PUBBLICO DELLA DELEGAZIONE REGIONALE CALCIO A CINQUE

Si comunica che i collaboratori della Delegazione Regionale di Calcio a Cinque sono presenti nei seguenti orari:

MARTEDI' **dalle ore 09.00 alle ore 12.00**

GIOVEDI' **dalle ore 09.00 alle ore 12.00**

Per contattare gli uffici della Delegazione è possibile utilizzare i seguenti recapiti:

Telefono: **080/5699014**

Email: **pugliac5@figc.it**

Pubblicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 6/6/2019.

Il Segretario
Diletta Mancini

Il Delegato Calcio A Cinque
Biagio Capriati